

## STATUTO DELLA SOCIETA' "EVOLVE S.P.A."

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### **Art. 1 - Denominazione**

La società è denominata: "Evolve S.p.A." (la "**Società**").

#### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede legale in Milano.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

#### **Art. 3 – Domicilio**

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, quello di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

#### **Art. 4 – Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'offerta per la gestione integrata di servizi energetici a servizio degli edifici, delle comunità energetiche, degli impianti, delle infrastrutture e delle reti, ivi compresa la progettazione e realizzazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e in tale ambito, potrà svolgere le seguenti attività:

a) rilievo, misurazione, studio, analisi e verifiche, effettuazione di diagnosi energetiche, individuazione di soluzioni finalizzate alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale, progettazione, realizzazione, installazione, esercizio, conduzione, manutenzione ivi compresi la gestione e smaltimento dei rifiuti conseguenti, gestione e telegestione, Energy Management, redazione di piani di misura e verifica dei sistemi di miglioramento dell'efficienza energetica in tutti gli ambiti relativi alle attività descritte ai punti successivi;

- b) la prestazione di servizi e/o l'implementazione di misure o soluzioni volte ad ottimizzare e razionalizzare la gestione del fabbisogno energetico dei clienti finali nell'ottica della riduzione dei costi connessi e/o dello sfruttamento di connesse opportunità di ricavi;
- c) l'approvvigionamento e la vendita, anche mediante importazione e/o esportazione, di energia elettrica, gas ed altre energie, nell'ambito della prestazione dei servizi di cui ai precedenti punti (a) e (b) e/o tramite autonomi contratti di fornitura;
- d) la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione, la gestione e telegestione e l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di interventi di riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto comprendenti interventi miglioramento energetico dell'involucro edilizio e di impianti e strutture per la produzione (da fonti tradizionali, rinnovabili, assimilate, alternative e da recupero energetico), la trasformazione, la distribuzione, la regolazione e l'emissione dell'energia per uso finale sotto ogni forma (riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione invernale ed estiva, illuminazione, fruizione di apparati elettrici, acqua sanitaria, vapore, aria calda o fredda ed ogni altro vettore energetico di processo) ivi inclusa la realizzazione anche mediante semplice assemblaggio e installazione di apparecchi di misura; (inclusi tutti gli atti idonei alla costruzione e gestione delle centrali di produzione e delle restanti parti di impianto o struttura);
- e) la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione, la gestione e telegestione e l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di centrali di produzione (da fonti tradizionali, rinnovabili, assimilate, alternative e da recupero energetico) e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento per uso finale sotto ogni forma (riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione invernale ed estiva, acqua sanitaria, vapore, aria calda o fredda ed ogni altro vettore energetico di processo) ivi inclusi tutti gli atti idonei alla costruzione e gestione delle centrali di produzione e delle restanti parti di impianto o struttura;

- f) la progettazione e la realizzazione di interventi edili per la riqualificazione energetica, l'adeguamento statico, il miglioramento o l'adeguamento sismico di edifici esistenti, anche a seguito di completa demolizione e ricostruzione;
- g) come al punto precedente ma riferito ad edifici di nuova costruzione;
- h) attività di promozione e sviluppo del mercato nei settori dell'energia e del gas naturale;
- i) l'esecuzione di lavori per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici;
- j) il servizio di gestione integrata e connessi interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, artistica, votiva, industriale e d'interni dei Comuni, Province, soggetti titolari di concessioni autostradali, aeroportuali o similari, Regioni, azienda e/o enti dalle stesse costituite o partecipate private, di grandi complessi industriali o residenziali, inclusi l'arredo urbano, comprensivo della progettazione, realizzazione, manutenzione e la gestione integrata, ordinaria e straordinaria, telegestione ed esercizio;
- k) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione di reti di segnalazioni luminose ed illuminazione semaforica e la gestione e il controllo del traffico urbano, interurbano ed autostradale, di impianti e sistemi elettrici ed elettronici, anche complessi, integrati ed informativi, di impianti per trasmissione dati wireless, siano essi in forma aperta o chiusa o per conto terzi;
- l) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione di impianti di illuminazione ed aerazione di gallerie, l'esecuzione di interventi di messa a norma, compresa la fornitura, posa in opera e quanto altro necessario a condurre la gestione dei suddetti impianti;

- m) l'esecuzione di studi e lavori associati alla valorizzazione tramite illuminazione di luoghi pubblici di particolare valore artistico, paesaggistico e monumentale, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione degli impianti di illuminazione, l'esecuzione di interventi di messa a norma, compresa la fornitura, posa in opera e quanto altro necessario a condurre la gestione dei suddetti impianti;
- n) la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e gestione dell'energia nell'ambito del servizio idrico integrato;
- o) la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e gestione dell'energia nell'ambito del ciclo dei rifiuti;
- p) la progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e gestione dell'energia nell'ambito delle infrastrutture portuali, aeroportuali, ferroviarie, stradali e reti in genere;
- q) la prestazione di servizi in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di certificati bianchi, certificati verdi, emission trading, e altri certificati di emissione e assimilati, compresa attività diretta all'ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale;
- r) la prestazione di servizi in materia di global service, facility management, e multiservizio tecnologico ivi compresi, se non considerati attività prevalente, la progettazione ed erogazione di servizi: antincendio, trasporto verticale e orizzontale, edile, call center, anagrafica tecnica, sistemi informativi, governo, pulizia, igiene, sanificazione, cura del verde, lavanderia, acquedottistica, irrigazione, depurazione;
- s) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti, compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza, a mezzo di soggetti professionalmente qualificati;

- t) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati ai precedenti paragrafi, nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime;
- u) la promozione dei servizi di cui alle precedenti lettere, anche mediante il finanziamento diretto e/o il reperimento da terzi dei fondi necessari all'implementazione dei suddetti servizi, misure e soluzioni;
- v) la partecipazione a procedure di gara, in qualità di soggetto singolo o in associazione di imprese con altri soggetti giuridici, per l'assunzione di appalti e concessioni, anche nella qualità di proponente e successivamente di promotore e assuntore generale, di lavori, di servizi e di forniture pubbliche di cui alle precedenti lettere, di pubblico interesse o privato;
- w) la gestione, anche a titolo di corrispettivo per le opere e prestazioni realizzate, delle opere assunte in appalto o concessione di cui alle precedenti lettere;
- x) l'assunzione di partecipazioni in società concessionarie di servizi relativi all'acqua, al servizio idrico integrato, al gas, all'energia elettrica e termica, i servizi di telefonia, radiotelefonia e radio-telecomunicazioni ed i trasporti;
- y) l'assunzione diretta in regime di concessione o in ogni altra forma delle opere e dei servizi di cui ai precedenti punti;
- z) il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, inclusa la prestazione in favore di queste società di servizi di varia natura e scopo, compresa la facoltà di compiere operazioni di acquisto, vendita e permuta di tali partecipazioni, nonché compiere operazioni finanziarie al servizio delle partecipate, escluse in ogni caso le attività di raccolta del pubblico risparmio ed ogni altra attività finanziaria riservata;

il tutto nei limiti di legge e ferme le autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

La Società opera sia come società di servizi energetici (SSE) che come Energy Service Company (ESCO), avendo come obiettivo il risparmio energetico.

A tale scopo la Società svolge le attività sopra elencate e può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari, infrastrutture e reti dei propri clienti ed utenti, mirati all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed allo sfruttamento sostenibile delle fonti rinnovabili disponibili per conto o a favore delle aziende o degli enti pubblici che ne richiedano l'intervento. In quanto ESCO, la Società potrà gestire direttamente o per conto dell'investitore detti investimenti, eventualmente remunerando tali investimenti diretti attraverso i proventi della gestione energetica nei confronti del beneficiario finale, garantendo efficienza e risparmio energetico.

La Società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione in Albi Professionali o comunque riservata per legge ed ogni attività vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### **Art. 5 - Durata**

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **Art. 6 - Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 1.450.000 (un milione e quattrocentocinquantamila/00), diviso in numero 1.450.000 (un milione quattrocentocinquantamila) Azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00)

ciascuna, rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi, delle seguenti categorie:

**(A)** n. 1.015.000 (un milione quindicimila) azioni di categoria A (le “**Azioni A**”), e

**(B)** n. 435.000 (quattrocentotrentacinquemila) azioni di categoria B (le “**Azioni B**”).

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine “**Azionista A**” indica i soci titolari di Azioni A e il termine “**Azionista B**” indica i soci titolari di Azioni B.

Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, fatta eccezione per quanto stabilito dal presente Statuto. In particolare:

#### **Azioni A**

Le Azioni A, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Azioni e dalla legge per le azioni ordinarie, attribuiscono:

- (i) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 20, n. 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, ai sensi dei successivi Articoli 21 e 28;
- (ii) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 30, 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente del Collegio sindacale;
- (iii) il Diritto di Prelazione, ai sensi dell'Articolo 9;
- (iv) il Diritto di Trascinamento, ai sensi dell'Articolo 11.

#### **Azioni B**

Le Azioni B, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Azioni e dalla legge per le azioni ordinarie, attribuiscono:

- (i) il diritto di veto, ai sensi del successivo Articolo 18, su determinate Materie Riservate di Assemblea

(come ivi definite);

(ii) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 20, n. 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione;

(iii) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 30, 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente del Collegio sindacale;

(iv) il Diritto di Seguito, ai sensi dell'Articolo 10;

Le Azioni B perdono automaticamente e definitivamente i diritti menzionati sub (i), (ii) e (iii) che precedono:

- a) nel caso in cui, in ogni momento, le Azioni B rappresentino una percentuale inferiore al 10% del capitale sociale della Società;
- b) nel caso in cui, decorso il Periodo di Lock-up (come *infra* definito), le Azioni B rappresentino una percentuale inferiore al 30% del capitale sociale della Società; e
- c) nel caso in cui siano oggetto di un Trasferimento (come *infra* definito) che non rientri tra i Trasferimenti Consentiti (come *infra* definiti) o che non sia a favore della società Gemma S.r.l..

In caso di Trasferimento (come *infra* definito) delle Azioni B a un Azionista A, le Azioni B si convertono automaticamente in Azioni A nel rapporto di 1:1.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle azioni**

Ai fini del presente Statuto per “**Azioni**” si intendono le azioni, di qualsiasi categoria, emesse dalla Società come di tempo in tempo detenute, nonché (i) ogni altro strumento finanziario acquistato a qualsiasi titolo con diritto di voto nella Società o con diritti patrimoniali e/o amministrativi prioritari rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria; (ii) le azioni eventualmente sottoscritte o acquistate per effetto di aumenti di capitale a pagamento e/o assegnate a seguito di aumenti di capitale gratuiti o di altre operazioni sul capitale della Società e/o i titoli partecipativi o di ogni altra natura di società e/o enti e/o istituzioni diversi dalla Società che venissero attribuiti ai soci in seguito ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero di una qualsiasi operazione equipollente, deliberate dalla



Società; (iii) le obbligazioni o i titoli di debito convertibili della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione; e (iv) tutte le azioni e diritti, comprensivi dei diritti di opzione e/o *warrant* e di ogni altro strumento finanziario che dia diritto ad acquistare, scambiare, convertire e/o sottoscrivere azioni con diritto di voto o obbligazioni convertibili con diritto di voto della Società, incluse le azioni acquisite in base al loro esercizio.

Ai fini del presente Statuto per “**Trasferimento**”, o similari, deve intendersi qualsiasi trasferimento, a qualsiasi titolo, ivi compresi (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno concesse esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua il risultato di trasferire (o dell’impegno a trasferire) la proprietà o il godimento di Azioni.

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine “**Giorno Lavorativo**” significa qualunque giorno solare (ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività pubbliche) in cui le banche sono normalmente aperte al pubblico in Milano.

#### **Art. 8 - Periodo di Lock-up**

Salvo quanto previsto all'Articolo 12 (*Trasferimenti consentiti*), le Azioni A e le Azioni B non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di Trasferimento per un periodo di cinque anni e quindi fino al 5 ottobre 2025 (“**Periodo di Lock-up**”).

#### **Art. 9 - Diritto di Prelazione e Diritto di Gradimento**

Salvo quanto previsto all'Articolo 12 (*Trasferimenti consentiti*), nel caso in cui, decorso il Periodo di Lock-up, l'Azionista B intenda trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni e riceva da un terzo un'offerta a tal fine, potrà farlo solo Trasferendo le proprie Azioni a fronte di un corrispettivo in denaro e dovrà previamente offrire, a mezzo PEC o di lettera raccomandata inviata per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione, le Azioni oggetto del Trasferimento all'Azionista A.

L'offerta dovrà indicare il numero di Azioni di proprietà dell'Azionista B oggetto di offerta (di seguito, le "**Azioni Oggetto di Prelazione**") nonché (i) il nominativo del terzo acquirente, (ii) in caso di persona giuridica, il nominativo o i nominativi dell'eventuale o degli eventuali controllante/i ultimo/i del terzo acquirente e (iii) le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta relativa al previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dell'offerta del terzo acquirente (di seguito l'"**Offerta in Prelazione**").

A seguito dell'invio di un'Offerta in Prelazione, l'Azionista A potrà esercitare il proprio diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Prelazione con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (di seguito, il "**Diritto di Prelazione**"):

- a) ove intenda avvalersi del Diritto di Prelazione, l'Azionista A dovrà far pervenire all'Azionista B, con copia al Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione scritta di esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesti incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni Oggetto di Prelazione al prezzo e ai termini specificati nell'Offerta in Prelazione (di seguito la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**");
- b) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato dall'Azionista A entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione dell'Offerta in Prelazione (di seguito, il "**Termine Esercizio Diritto di Prelazione**");

c) le Azioni Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferite, e il relativo prezzo dovrà essere contestualmente corrisposto dall'Azionista A all'Azionista B, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione.

Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato, l'Azionista B sarà libero – fermo quanto di seguito previsto con riferimento al Diritto di Gradimento (come definito in seguito) – di Trasferire le Azioni Oggetto di Prelazione alle seguenti condizioni: (a) che il Trasferimento sia perfezionato entro la data indicata nell'Offerta in Prelazione; (b) che il Trasferimento avvenga in favore del soggetto acquirente indicato nell'Offerta in Prelazione; (c) che il Trasferimento avvenga in piena conformità a quanto indicato nell'Offerta in Prelazione e per un corrispettivo uguale a quello indicato nell'Offerta in Prelazione e (d) che l'Azionista B invii agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla Comunicazione di Trasferimento Consentito, una dichiarazione del soggetto acquirente indicato nell'Offerta in Prelazione con cui quest'ultimo s'impegna irrevocabilmente – e subordinatamente alla sola condizione che il Trasferimento nell'Offerta in Prelazione venga perfezionato in suo favore – ad aderire e divenire parte degli eventuali accordi sottoscritti tra i soci che siano stati a tal fine comunicati alla Società e riportati sul libro soci, mediante la stipula di un atto di adesione.

L'Azionista B, su richiesta dell'Azionista A, dovrà fornire prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel presente Articolo ivi incluso ogni documento o informazione ragionevolmente necessario a tal fine.

Qualora il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione non sia perfezionato entro la data indicata nell'Offerta in Prelazione, l'intera procedura di cui al presente Articolo dovrà essere ripetuta da parte dell'Azionista B.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dell'Azionista A, il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione al terzo acquirente sarà comunque soggetto al gradimento del Consiglio di Amministrazione (il "**Diritto di Gradimento**"), che dovrà pronunciarsi entro 15 (quindici) giorni dalla

scadenza del Termine Esercizio Diritto di Prelazione e darne notizia al richiedente nei successivi 2 (due) giorni.

Fermo restando il Diritto di Prelazione di cui al presente Articolo, il Trasferimento potrà avere luogo soltanto in caso di concessione del gradimento ai sensi dell'art. 2355-bis c.c. da parte del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che tale gradimento non costituirà mero gradimento e potrà essere negato in caso di cessione a soggetti terzi che non abbiano i requisiti richiesti dalle verifiche anticorruzione effettuate dall'Azionista A conformemente alla Linea Guida Anticorruzione e sue successive modifiche.

In caso di concessione del gradimento, il Trasferimento delle Azioni dovrà avvenire nel rispetto delle precedentemente indicate condizioni.

#### **Art. 10 – Diritto di Seguito**

Salvo quanto previsto all'Articolo 12 (*Trasferimenti consentiti*), nel caso in cui, decorso il Periodo di Lock-up, l'Azionista A intendesse Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni ad un terzo, e per effetto di tale Trasferimento le Azioni detenute dall'Azionista A risultino inferiori alla maggioranza assoluta del capitale sociale della Società, l'Azionista A, laddove richiesto dall'Azionista B, dovrà procurare che l'acquirente delle proprie Azioni (di seguito, l'“**Acquirente**”) offra di acquistare, contestualmente e subordinatamente all'acquisto delle Azioni dell'Azionista A anche tutte le Azioni detenute dall'Azionista B, ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota* nonché dichiarazioni, obblighi di garanzia e indennizzi) a cui avverrà il Trasferimento all'Acquirente delle Azioni dell'Azionista A (il “**Diritto di Seguito**”) e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'Azionista A dovrà inviare una comunicazione all'Azionista B contenente la propria intenzione di procedere al Trasferimento delle Azioni A, nonché (i) il nominativo dell'Acquirente e (ii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dalla relativa documentazione in grado di attestare quanto precede;

- b) laddove l’Azionista B intenda esercitare il proprio Diritto di Seguito, una volta ricevuta la comunicazione di cui alla precedente lettera a) dovrà comunicare per iscritto all’Azionista A, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, a pena di decadenza, l’intenzione di Trasferire tutte le proprie Azioni;
- c) il Trasferimento delle Azioni A dell’Azionista A all’Acquirente dovrà essere perfezionato entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data in cui sarà terminata la procedura per l’esercizio del Diritto di Seguito ai sensi della precedente lettera (b); le Azioni B detenute dall’Azionista B che abbia esercitato il Diritto di Seguito saranno Trasferite all’Acquirente contestualmente al Trasferimento delle Azioni A dell’Azionista A e ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota* nonché dichiarazioni, obblighi di garanzia e indennizzi);
- d) nel caso in cui la cessione delle Azioni A dell’Azionista A non abbia luogo nel suddetto termine di 6 (sei) mesi, le comunicazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) resteranno prive di effetto e l’Azionista A che volesse procedere successivamente alla vendita delle proprie Azioni dovrà attivare nuovamente la procedura disciplinata dal presente Articolo; e
- e) nel caso in cui l’Azionista A ometta di trasmettere all’Azionista B la comunicazione di cui al precedente punto (a) ovvero nel caso in cui l’Azionista B abbia esercitato correttamente il proprio Diritto di Seguito, ma l’Acquirente non abbia intenzione di acquistare anche le Azioni B dell’Azionista B, l’Azionista B avrà il diritto di recedere e, nel contesto della relativa procedura, vendere, e l’Azionista A avrà l’obbligo di acquistare, allo stesso prezzo *pro quota* e agli stessi termini e condizioni offerti dall’Acquirente, tutte le Azioni B dell’Azionista B per cui l’Azionista B abbia esercitato il proprio Diritto di Seguito, fermo restando che in tal caso non troveranno applicazione eventuali dichiarazioni e garanzie e indennizzi relative alle Azioni cedute e alla consistenza della Società prestate dall’Azionista A all’Acquirente.

#### **Art. 11 – Diritto di Trascinamento**

Fermo quanto previsto dal successivo Articolo 12 (*Trasferimenti Consentiti*), nel caso in cui, decorso il Periodo di Lock-up, l'Azionista A intenda accettare l'offerta presentata da un terzo (di seguito l'“**Offerente**”) avente a oggetto l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società, l'Azionista B, su richiesta dell'Azionista A, dovrà cedere all'Offerente, contestualmente e subordinatamente all'acquisto di tutte le Azioni A dell'Azionista A, anche tutte le Azioni B detenute dallo stesso Azionista B, ai termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota* nonché dichiarazioni, obblighi di garanzia e indennizzi) proposti dall'Offerente (il “**Diritto di Trascinamento**”) e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'Azionista A, ove intenda, a propria discrezione, esercitare il Diritto di Trascinamento di cui al presente Articolo, dovrà inviare all'Azionista B una comunicazione contenente l'intenzione di avvalersi del Diritto di Trascinamento (di seguito la “**Comunicazione di Trascinamento**”);
- b) la Comunicazione di Trascinamento dovrà specificare e contenere in allegato documentazione in grado di attestare: (i) il nominativo dell'Offerente e (ii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento;
- c) al ricevimento della Comunicazione di Trascinamento, l'Azionista B dovrà trasferire all'Offerente – unitamente all'Azionista A e agli stessi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota* nonché dichiarazioni, obblighi di garanzia e indennizzi) – le proprie Azioni in un unico contesto;
- d) il Diritto di Trascinamento potrà avvenire esclusivamente per un corrispettivo non inferiore a quello che spetterebbe all'Azionista in caso di recesso.

#### **Art. 12 – Trasferimenti Consentiti**

Le disposizioni di cui agli Articoli 8 (*Periodo di Lock-Up*), 9 (*Diritto di Prelazione e Diritto di Gradimento*), 10 (*Diritto di Seguito*) e 11 (*Diritto di Trascinamento*) non troveranno applicazione in caso di Trasferimento di Azioni (i) da parte dell'Azionista A, in favore di società facenti parte del gruppo societario cui appartiene

l'Azionista A; e (ii) da parte dell'Azionista B, in favore di società controllate, direttamente o indirettamente, dai soci dell'Azionista B stesso ((i) e (ii), collettivamente, i **"Trasferimenti Consentiti"**), fermo restando che:

- a) l'azionista cedente deve aver inviato agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla Comunicazione di Trasferimento Consentito, una dichiarazione del soggetto proposto quale cessionario ai sensi del Trasferimento Consentito nella quale quest'ultimo s'impegna irrevocabilmente – e subordinatamente alla sola condizione che il Trasferimento descritto nella Comunicazione di Trasferimento Consentito venga perfezionato in suo favore – ad aderire e divenire parte degli eventuali accordi sottoscritti tra i soci che siano stati a tal fine comunicati alla Società e riportati sul libro soci, mediante la stipula di un atto di adesione; e
- b) in caso di cessazione del rapporto che ha consentito di qualificare il Trasferimento quale Trasferimento Consentito, l'azionista cedente dovrà immediatamente riacquistare e rientrare nel pieno ed esclusivo titolo delle Azioni Trasferite e (ii) il soggetto proposto quale cessionario non sarà legittimato a, e non potrà esercitare, alcun diritto di cui alle Azioni.

### **Art. 13 - Recesso**

I soci hanno diritto di recedere, per tutte o alcune delle loro azioni, nelle sole fattispecie di cui all'art. 2437, co. 1, cod. civ.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

## **OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI**

### **Art. 14 – Obbligazioni e strumenti finanziari**

La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, e altri titoli di debito e gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6, del codice civile. In tal caso, la competenza è rimessa all'assemblea dei soci della Società.

## ASSEMBLEA

### **Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione (e per esso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto all'uopo delegato) mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché, ove sia previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le modalità di collegamento e le credenziali di accesso.

L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari e deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

#### **Art. 16 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza**

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audiotelevisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario e il notaio hanno facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

#### **Art. 17 - Diritto di intervento**

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli

argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, la riunione assembleare è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal notaio e dal Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 18 – Quorum e deliberazioni Assemblea**

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme di legge.

L'assemblea dei soci delibererà in base ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, fatta eccezione per le seguenti materie (le "**Materie Riservate di Assemblea**"), che potranno essere approvate solamente con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni B:

- a) modifiche sostanziali dell'oggetto sociale e/o altre modifiche dello Statuto che incidano sui diritti incorporati nelle Azioni B;
- b) trasferimento della sede legale della Società all'estero;
- c) emissione di nuove categorie di Azioni diverse da quelle attualmente emesse;

- d) operazioni straordinarie, ivi incluse a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, trasformazione;
- e) aumenti di capitale ad eccezione di quelli richiesti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile o previsti da eventuali modifiche o integrazioni al piano industriale vigente che dovessero essere assunte ai sensi della lettera a) dell'articolo 25 che segue;
- f) emissione di titoli di debito e/o altri strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società;
- g) messa in liquidazione, a meno che ciò non dipenda da disposizioni di Legge.

Laddove le Azioni B rappresentino una percentuale inferiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale della Società, le delibere riguardanti le Materie Riservate di Assemblea potranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci della Società con le maggioranze di legge.

#### **Art. 19 – Efficacia delle delibere assembleari**

Ai sensi dell'art. 2377 co. 1 cod. civ., le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 20 – Forme di amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque), nominati dall'assemblea con le modalità che seguono.

A tal fine, le Azioni A hanno diritto di designare 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione e le Azioni B hanno diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Tali nomine avvengono con votazione separata delle Azioni A e delle Azioni B a maggioranza, nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione.

Le nomine eventualmente non effettuate con la procedura di cui sopra avvengono con le maggioranze di legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

In sede di nomina e di accettazione della carica, tutti gli amministratori attestano alla Società l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società la sopravvenienza di cause di incompatibilità.

#### **Art. 21 – Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Le Azioni A hanno diritto di designare, con votazione a maggioranza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente su indicazione della maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni A.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il soggetto designato a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un Segretario, che può essere anche non amministratore.

Il Presidente esercita le funzioni previste dal presente Statuto e, inoltre:

- ha la legale rappresentanza della Società e, in coordinamento con l'Amministratore Delegato, il potere di sviluppare i rapporti con i clienti strategici;
- presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge;
- convoca il consiglio di amministrazione, fissando le materie all'ordine del giorno, previo coordinamento con l'Amministratore Delegato;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori.

#### **Art. 22 – Cessazione degli Amministratori in corso di mandato**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per qualsivoglia motivo un amministratore, il consiglio di amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, esclusivamente sulla base di candidature provenienti dagli amministratori designati dal socio che aveva designato l'amministratore cessato e non cessati e successivamente l'assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'Articolo 20.

### **Art. 23 - Rappresentanza**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

### **Art. 24 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

#### a) Convocazione:

a.i) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, o infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, quando lo ritenga necessario o quando ne facciamo richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e, comunque, all'interno del territorio dello Stato.

a.ii) L'avviso di convocazione è inviato di norma a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari. almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. Il Presidente dell'adunanza e il Segretario devono trovarsi nello stesso luogo e la riunione si considera tenuta in detto luogo.

a.iii) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti anche in tele/video conferenza tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti anche in tele/video conferenza la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e abbiano dichiarato per iscritto di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

b) Presidenza

b.i) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, o infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

c) Deliberazioni

c.i) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

c.ii) Salvo quanto previsto al successivo Articolo 25 per le decisioni relative ad alcune materie (di seguito le "**Materie Riservate al CdA**"), le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

c.iii) Le deliberazioni inerenti alle Materie Riservate al CdA - di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - saranno ritenute validamente adottate esclusivamente qualora approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno 3 (tre) consiglieri, ivi compreso almeno 1 (un) consigliere designato dall'Azionista B.

d) Verbalizzazione

d.i) I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

d.ii) Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario fanno prova a ogni effetto di legge.

**Art. 25 – Poteri e Materie Riservate CdA**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Le Materie Riservate CdA, di seguito elencate, saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e potranno essere approvate solamente con la presenza e il voto favorevole di almeno 3 (tre) consiglieri, ivi compreso almeno 1 (un) consigliere designato dall'Azionista B:

- a) qualsiasi integrazione o modifica del piano industriale, nonché elaborazione e approvazione di nuovi piani industriali pluriennali e *business plan*, che comporti uno scostamento complessivo in termini di EBITDA superiore al 20%, rispetto all'EBITDA cumulato previsto nel piano industriale;
- b) acquisizione, cessione o affitto di aziende o rami d'azienda;
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni in altre società, e, in ogni caso acquisizione o cessione di diritti reali su partecipazioni o interessenze in altri soggetti giuridici e costituzione di altri soggetti giuridici, fatta eccezione per la costituzione di Joint Ventures, Ati (associazioni temporanee di imprese), Geie (gruppo europeo di interesse economico), consorzi e altri organismi funzionali alla

partecipazione a gare d'appalto e presentazioni di progetti di partenariato pubblico-privato il cui investimento sia inferiore ai limiti di cui alla successiva lettera j);

- d) sottoscrizione, modifica e risoluzione di contratti fra (i) la Società e le relative parti correlate, ivi inclusi i soci, eccezion fatta per i contratti di servizi sottoscritti dalla Società con Mieci S.p.A., per i contratti di servizi infragruppo sottoscritti dalla Società con l'Azionista A (o Snam S.p.A.) e per quanto previsto alla successiva lettera e) e (ii) la Società e le parti correlate dei soci, eccezion fatta per eventuali contratti di gruppo di servizi o assicurativi, purché stipulati a condizioni di mercato;
- e) sottoscrizione e modifica di contratti di finanziamento soci tra la Società e i propri soci, che non siano stipulati a condizioni di mercato o non siano previsti dal piano industriale vigente;
- f) operazioni relative a proprietà immobiliari, ivi inclusa la costituzione, modifica o risoluzione di diritti reali o personali di godimento e garanzia;
- g) concessione di garanzie a favore di terzi soggetti e/o costituzione e modifica di qualsiasi gravame su beni della Società, al di fuori dell'ordinaria amministrazione della Società e comunque superiori in valore unitario a un importo pari a Euro 1.500.000,00;
- h) costituzione di patrimoni destinati;
- i) rinuncia, transazione e acquiescenza relativamente a qualsiasi diritto, azione, pretesa della Società nei confronti dei soci o nei confronti di parti correlate dei soci;
- j) partecipazione a gare d'appalto e presentazione di progetti di partenariato pubblico-privato che comportino per la Società *capex* superiori a Euro 3.000.000 (tre milioni), ovvero per un ammontare unitario di portafoglio in termini di fatturato della singola iniziativa superiore ad Euro 30.000.000 (trenta milioni) e costituzione di Joint Ventures, Ati (associazioni temporanee di imprese), Geie (gruppo europeo di interesse economico), consorzi e altri organismi nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della Società funzionali alla partecipazione a tali gare d'appalto e alla presentazione di detti progetti di partenariato pubblico privato;



- k) sottoscrizione e modifica di finanziamenti a medio-lungo termine, che non siano stipulati a condizioni di mercato o non siano previsti dal piano industriale vigente;
- l) la richiesta di ammissione della Società a procedure fallimentari o a qualsiasi procedura concorsuale comunque denominata, eccezion fatta per i casi previsti *ex lege*.

#### **Art. 26 - Compensi**

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Art. 27 – Organi delegati**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 28 – Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di designare il membro del Consiglio di Amministrazione che rivestirà la carica di Amministratore Delegato tra gli amministratori nominati su designazione dell'Azionista A.

Oltre ai poteri specificamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri di rappresentare la Società in Italia e all'estero e, senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 21, di convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione e di fissarne l'ordine del giorno.

#### **Art. 29 – Direttori generali**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali e procuratori *ad negotia* o per categorie di atti determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, in ogni caso, un Direttore Generale e un Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, fermo restando che:

(i) il Direttore Generale è designato dalla maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni B, con il gradimento dalla maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni A, tra soggetti di comprovata esperienza nel settore; e

(ii) il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo è designato dalla maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni A in consultazione con la maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni B.

Il Direttore Generale può essere sostituito in ogni momento dal consiglio di amministrazione su richiesta motivata della maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni A ovvero della maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni B.

Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo può essere sostituito in ogni momento dal consiglio di amministrazione su richiesta motivata della maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni A.

I sostituti del Direttore Generale e del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo sono individuati secondo quanto previsto nel presente Articolo.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 30 – Collegio Sindacale**

Il Controllo sulla gestione sociale è affidato al Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei Sindaci, la durata della carica, la loro retribuzione, i loro doveri e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dall'art. 2397 cod. civ.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, con le modalità di cui al presente Articolo, la quale ne fissa gli emolumenti e ne designa il Presidente.

La nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale della Società avviene con le seguenti modalità:

- (i) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente sono designati dalle Azioni A;
- (ii) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente sono designati dalle Azioni B;
- (iii) 1 (un) sindaco effettivo, al quale è attribuita la carica di Presidente, è designato a rotazione tra le Azioni A e le Azioni B. Per il primo triennio il Presidente è designato dalle Azioni A. A far data dall'approvazione del presente Statuto e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, il Presidente sarà nominato su designazione delle Azioni A. Per il successivo periodo di n. 3 esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, il Presidente sarà nominato su designazione delle Azioni B. Per gli esercizi successivi si osserverà la medesima alternanza.

Tali nomine avvengono con votazione separata delle Azioni A e delle Azioni B a maggioranza, nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare il Collegio Sindacale.

Le nomine eventualmente non effettuate con la procedura di cui sopra avvengono con le maggioranze di legge.

#### **Art. 31 – Cessazione di sindaci in corso di mandato**

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un membro del Collegio Sindacale, il sindaco in sostituzione è nominato, con la medesima carica, nella persona indicata dal socio che aveva in precedenza designato il sindaco cessato ai sensi dell'Articolo 30 che precede.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente del Collegio Sindacale e il Segretario, se nominato, devono trovarsi nello stesso luogo e l'adunanza si considera tenuta in detto luogo.

#### **Art. 32 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, individuata e disciplinata dalle disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti di interesse pubblico contenute nel decreto legislativo 27 gennaio del 2010, n. 39, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. c.c.

La società incaricata della revisione legale dei conti esercita, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, le funzioni di cui all'art. 2409-bis e ss. del codice civile.

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 33 - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

#### **Art. 34 - Utili**

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

#### **Art. 35 - Acconti sui dividendi**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 36 – Liquidazione e Scioglimento**

La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinati dalle norme di legge.

**Art. 37 - Foro Competente**

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la Società saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 38 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi speciali in materia.